



**Comune di Copparo**  
Provincia di Ferrara

## **Regolamento**

# **SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO CON AMBULANZA**

Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 23-02-1996

# REGOLAMENTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO CON AMBULANZA.

## ARTICOLO 1

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di noleggio da rimessa con conducente effettuato con ambulanza, così come disposto dalle Direttive della Regione Emilia-Romagna, delibera di Consiglio Regionale n. 2009 del 31/5/94, Capo IV.
2. Per servizio di noleggio con conducente si intende quanto previsto dall'art. 3 della Legge 15/01/92 n. 21 e regolato dall'art. 85 del C.D.S.

## ARTICOLO 2

1. Per effettuare il trasporto specifico di persone con ambulanza in servizio di noleggio da rimessa con conducente occorre essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco se le ambulanze stazionano nel territorio comunale indipendentemente dalla sede legale del soggetto richiedente.

## ARTICOLO 3

1. Il numero di autorizzazioni rilasciabili è determinato dall'Amministrazione Provinciale, poichè, a norma del Capo IV delle direttive Regionali, pur essendo la struttura Ospedaliera "San Giuseppe" nel territorio comunale di Copparo, l'area dell'Unità Sanitaria Locale è sovracomunale, comprendendo il Distretto di Copparo anche i Comuni di Ro Ferrarese, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Tresigallo.
2. Fino a quando l'Amministrazione Provinciale non provvederà a determinare l'organico per il Distretto di Copparo, in via provvisoria il numero di autorizzazioni rilasciabili è fissato in n. 19.

## ARTICOLO 4

1. Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione e, secondo i casi, successivamente, dovrà verificare, tramite il Servizio di Igiene Pubblica, che sussistano i requisiti e le condizioni vigenti stabilite dalla autorità sanitaria competente per il trasporto degli infermi quali:
  - 1) il servizio di trasporto deve essere coordinato da un Direttore sanitario che ne è il diretto responsabile;
  - 2) durante il trasporto degli infermi e feriti devono essere contemporaneamente presenti nell'ambulanza due operatori, compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla Direzione sanitaria in relazione agli specifici compiti assistenziali da svolgere in occasione dell'intervento richiesto;
  - 3) ciascun automezzo, in regola con le norme stabilite dal Ministero dei Trasporti per le ambulanze, deve essere sottoposto a periodiche disinfezioni ordinarie almeno mensili e straordinarie dopo il trasporto di malati infettivi contagiosi;

- 4) qualunque modifica riguardante la Direzione sanitaria, il personale, gli automezzi e le relative attrezzature, deve essere comunicata alla autorità sanitaria locale per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- 5) il trasferimento di degenti ricoverati deve di norma essere effettuato con autoambulanza e personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle competenti autorità sanitarie.

Con autorizzazione del Sindaco, ed in via eccezionale, lo stazionamento dei predetti mezzi potrà avvenire anche fuori dal territorio comunale, presso la sede dei servizi pubblici assistenziali e riabilitativi (ospedali, case di cura o di riposo, officine ortopediche, ecc.) e, in occasione di manifestazioni ad alta presenza di persone, nei luoghi adiacenti a quello in cui si svolgono le stesse manifestazioni, oppure nei luoghi in cui risulta facilitata la chiamata e l'uso da parte degli utenti. In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le ambulanze valgono le norme, legislative, regolamenti e tecniche delle leggi statali e regionali in materia.

## ARTICOLO 5

1. Per quanto concerne le condizioni d'esercizio l'acquisizione dell'autorizzazione, gli illeciti e le sanzioni, l'attività di noleggio svolta con ambulanza è disciplinata dalle disposizioni del Regolamento Comunale per il Servizio di noleggio con conducente e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia, in quanto compatibili, ed alle quali si rinvia.